

Data: 22 gennaio 2018, 16:08:12
Da: Pec <presidente.tribunale.bari@giustiziacert.it>
A: presidente.ca.bari@giustiziacert.it
procuratore.procura.bari@giustiziacert.it
ordine@avvocatibari.legalmail.it
Oggetto: Decreto del Presidente del Tribunale di Bari n. 12/2018: concorso interno. Tramutamenti di magistrati. Variazione tabellare.
Allegato: Decreto n. 12-2018 esito concorso.pdf (3.1 MB)

ORDINE DEGLI AVVOCATI
B A R I
Pervenuto il
23 GEN. 2018

Prot. N°

1426

Al Consiglio
[Signature]

23-01-2018



6/2

⇒ *Deferiti nel sito*
[Signature]

Decreto n. 121 /2018

OGGETTO: Concorso interno. Tramutamenti di magistrati. Variazione tabellare.



Tribunale Ordinario di Bari

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

- premesso che delibera adottata nella seduta del 13 dicembre 2017 il C.S.M. ha disposto il trasferimento al Tribunale di Bari, con funzioni di giudice, della dott.ssa Arcangela Stefania Romanelli attualmente in servizio presso il Tribunale di Taranto con le medesime funzioni;
 - premesso altresì che, in conseguenza del disposto trasferimento, con nota prot. n. 90 del 9 gennaio 2018 è stato pubblicato:
 - un posto alla terza sezione penale (vac. Iura - 21.12.2017)
- e sono stati invitati tutti i magistrati professionali in servizio presso il Tribunale di Bari nonché la dott.ssa Romanelli a proporre domanda di assegnazione o di tramutamento per il posto sopra indicato entro il 18 gennaio 2018;
- viste le domande presentate entro detto termine;

O S S E R V A

Poiché sono state tempestivamente presentate più domande, pare opportuno effettuare una preliminare ricognizione della normativa secondaria applicabile.

Al riguardo, deve anzitutto rilevarsi che il posto pubblicato non rientra tra quelli elencati negli artt. 133, 134 e 134 bis della vigente circolare consiliare in materia tabellare, sicché per esso trovano applicazione i criteri di cui agli artt. 130, 131 e 135 della medesima circolare.

In particolare, l'art. 130 dispone che:

"1. Nel caso in cui vi siano più aspiranti all'assegnazione o al tramutamento, il Presidente, tenute presenti le esigenze di efficienza dell'ufficio, in maniera coerente ed uniforme per tutte le proposte di variazione tabellare relative al medesimo ufficio, applica, in ordine di priorità, i seguenti criteri di valutazione: a) attitudine all'esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l'idoneità professionale dell'aspirante; b) anzianità di servizio nell'ufficio; c) anzianità nel ruolo.

2. I criteri di cui ai punti b) e c) vanno verificati in relazione alla data di vacanza del posto.

3. Nel rapporto tra anzianità di servizio e anzianità di ruolo si applicano i criteri di cui all'articolo 135, commi 2 e 3".

Per quel che concerne la valutazione delle attitudini, l'art. 131 dispone che:

"1. Nella valutazione delle attitudini si considerano, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate qualificanti in relazione al posto messo a concorso e sono preferiti i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee al posto da ricoprire.

2. Il Presidente riconosce prevalenza ai magistrati aventi una specifica esperienza nel settore del posto da coprire, privilegiando la specializzazione in materia civile per i posti che comportino esercizio della giurisdizione civile, e in materia penale per i posti che comportino esercizio della giurisdizione penale.

3. Nella valutazione delle attitudini non si tiene conto dell'esperienza maturata a seguito della destinazione in supplenza ai sensi dell'articolo 143, comma 2".

L'art. 135 precisa poi che:

"1. Il criterio delle attitudini, nell'assegnazione dei posti diversi da quelli indicati negli articoli 132, 133, 134 e 134 bis prevale sugli altri criteri soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di otto anni.

2. In tale fascia, a parità di requisiti attitudinali, il Presidente assegna il posto al magistrato avente maggiore anzianità di servizio nell'ufficio soltanto nell'ambito di una fascia di anzianità nel ruolo di quattro anni. In tale ultima fascia, nel caso di pari anzianità di servizio nell'ufficio, il Presidente assegna il posto al magistrato avente maggiore anzianità di ruolo.

3. Fuori da tale fascia prevale in ogni caso l'anzianità di ruolo".

Va poi tenuto conto che, a norma dell'art. 137 co. 2 "La proposta contiene per ciascun posto una graduatoria completa in relazione a ciascun aspirante" e che, secondo il disposto dell'art. 122 co. 1, "I posti rimasti scoperti per effetto di trasferimenti, cosiddetti posti di risulta, che il Presidente intenda coprire, dovranno essere messi a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l'esito del bando da cui sono stati originati".

Le domande presentate vanno quindi prese in esame alla luce della suddetta normativa consiliare, va individuato il magistrato vincitore del concorso interno e predisposta una graduatoria completa.

Tanto premesso, deve osservarsi che hanno presentato domanda in ordine temporale:

1. La dott.ssa Arcangela Stefania Romanelli, nominata con D.M. 5.8.2010 (n.ro di ruolo I/529), attualmente in servizio presso il Tribunale di Taranto con funzioni di giudice.
2. La dott.ssa Sofia Anfossi, nominata con D.M. 19.10.2004 (n.ro di ruolo III/879), attualmente in servizio presso la seconda sezione civile, anzianità di servizio nell'ufficio 11.3.2014.

3. La dott.ssa Alessandra Susca, nominata con D.M. 19.10.2004 (n.ro di ruolo III/972), attualmente in servizio presso la sezione g.i.p.-g.u.p., anzianità di servizio nell'ufficio 16.4.2015.
4. La dott.ssa Marina Cavallo, nominata con D.M. 19.10.2004 (n.ro di ruolo III/826), attualmente in servizio presso la seconda sezione civile, anzianità di servizio nell'ufficio 29.11.2011.

Trattasi, quindi, di una domanda di assegnazione di magistrato di nuova destinazione e di tre domande di tramutamento interno.

Tanto premesso, deve anzitutto rilevarsi che non è ammissibile la domanda proposta dalla dott.ssa Sofia Anfossi, in quanto quest'ultima è stata trasferita dalla Procura della Repubblica di Foggia (ove svolgeva le funzioni di Sostituto Procuratore) al Tribunale di Bari con delibera del C.S.M. in data 8.1.2014 "al posto qualificato da funzioni civili" e quindi, in tutta evidenza, a norma del comma 4 dell'art. 13 D.Lgs. 160/2006 che introduce un temperamento al principio generale di cui al comma 3, in virtù del quale vige il divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto di Corte di Appello.

Nei casi suddetti l'art. 115 comma 2 della vigente circolare consiliare in materia tabellare espressamente prevede che "la successiva attribuzione di funzioni penali non è ammessa prima del decorso di cinque anni".

Poiché la dott.ssa Anfossi ha assunto servizio presso il Tribunale in data 11.3.2014 proveniente da un ufficio di Procura del medesimo distretto, non è possibile attribuirle le funzioni penali di cui al posto pubblicato poiché non è decorso il prescritto quinquennio (che si compirà il 10.3.2019).

Considerato poi che tra le altre aspiranti non vi è una differenza di anzianità di ruolo superiore agli otto anni, deve in primo luogo valutarsi la loro attitudine a ricoprire il posto richiesto, desumibile dalla pregressa attività giudiziaria e dalle varie esperienze comprovanti il possesso delle qualità professionali necessarie.

Sotto tale profilo, le aspiranti hanno in particolare rappresentato:

- la dott.ssa Romanelli di aver svolto le funzioni di giudice delegato ai fallimenti e di giudice dell'esecuzione presso i Tribunali di Crotone e di Taranto complessivamente per oltre cinque anni e tre mesi (dal 2.5.2012 al 15.2.2017 e dal 16.7.2017 a tutt'oggi) e di aver inoltre svolto per cinque mesi (dal 16.2.2017 al 15.7.2017) presso il Tribunale di Taranto le funzioni di giudice del dibattimento penale e di componente del c.d. tribunale della libertà e del tribunale per le misure di prevenzione;
- la dott.ssa Susca di aver svolto le funzioni di sostituto presso le Procure della Repubblica di Crotone e di Matera complessivamente per otto anni e nove mesi (dal 12.7.2006 al 15.4.2015) e quelle di g.i.p. e di g.u.p. presso il Tribunale di Bari per oltre due anni e nove mesi (dal 16.4.2015 a tutt'oggi);
- la dott.ssa Cavallo di aver sempre svolto le funzioni di giudice civile dal 12.7.2006 a tutt'oggi presso i Tribunali di Castrovillari e di Bari e di aver com-

posto il collegio penale per circa un anno durante il periodo di servizio presso il Tribunale di Castrovillari.

Come già precisato nell'interpello, deve evidenziarsi che il posto pubblicato implica la trattazione degli affari di competenza del c.d. tribunale della libertà in materia di misure cautelari personali e reali nonché degli affari di competenza del tribunale per le misure di prevenzione.

In particolare, sulla base delle rilevazioni di recente effettuate a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 161/2017 e ai fini della redazione del programma di gestione per l'anno 2018, può affermarsi che la percentuale di lavoro della terza sezione penale attribuibile alle misure di prevenzione risulta pari al 25-30% prima dell'entrata in vigore della nuova normativa e potrebbe ora elevarsi al 45% circa. Nell'ambito poi delle misure di prevenzione è ipotizzabile che il numero delle richieste di misure di prevenzione patrimoniali non sarà superiore al 10% del totale delle richieste (attualmente si aggira intorno al 6%).

Deve pertanto opinarsi che il posto di cui trattasi richiede in particolare e soprattutto una specifica esperienza in materia penale, pur se la presenza di magistrati con esperienza in ambito fallimentare appare utile nella fase dell'amministrazione giudiziaria.

Ciò detto e tenendo conto del disposto dell'art. 131 circa la valutazione delle attitudini, va attribuita prevalenza sotto tale profilo alla dott.ssa Alessandra Susca in quanto la stessa ha svolto tutta la sua attività (oltre undici anni e mezzo) in ambito penale e può quindi vantare una specifica e prolungata esperienza nel settore del posto da coprire, decisamente superiore a quella delle dott.sse Cavallo e Romanelli che hanno svolto funzioni penali - rispettivamente - per un anno e per cinque mesi.

Il posto di cui trattasi va quindi assegnato alla dott.ssa Alessandra Susca.

Quanto alle altre aspiranti, ai soli fini della redazione di una graduatoria completa e nell'ambito di una valutazione complessiva, va considerato che la dott.ssa Romanelli nei suddetti cinque mesi ha svolto la propria attività anche nel settore delle misure di prevenzione e del c.d. tribunale della libertà ed inoltre che ha maturato esperienze in ambito fallimentare per oltre cinque anni, che comunque assumono rilievo per quanto sopra detto nel settore delle misure di prevenzione patrimoniali.

Appaiono quindi prevalenti, per tale motivo, le attitudini della dott.ssa Romanelli.

In conclusione, la graduatoria relativa al posto di cui trattasi risulta essere la seguente:

1. dott.ssa Alessandra Susca
2. dott.ssa Arcangela Stefania Romanelli
3. dott.ssa Marina Cavallo

Va poi rilevato che, all'esito del tramutamento della dott.ssa Susca, rimane scoperto il posto (c.d. posto di risulta) da quest'ultima ricoperto alla sezione g.i.p.-g.u.p.

Inoltre, la dott.ssa Arcangela Stefania Romanelli, trasferita al Tribunale di Bari con la richiamata delibera del C.S.M., non è risultata vincitrice per il posto messo a concorso in data 9.1.2018.

In presenza di tale situazione, non vi è dubbio che il posto rimasto scoperto per effetto di tramutamento dovrà essere messo a concorso immediatamente dopo il decorso del termine per presentare osservazioni avverso la variazione tabellare concernente l'esito del bando da cui è stato originato, così come previsto dall'art. 122 della circolare consiliare in materia tabellare.

Alla stregua di tutte le sopra esposte considerazioni,

DISPONE

a parziale modifica delle tabelle di organizzazione dell'ufficio:

- La dott.ssa Alessandra Susca, a domanda, è assegnata alla terza sezione penale con i compiti, le funzioni ed il ruolo assegnati in tabella alla dott.ssa Ida Iura.

DICHIARA

il presente provvedimento esecutivo a far tempo dal momento in cui il posto lasciato vacante dalla dott.ssa Alessandra Susca presso la sezione g.i.p.-g.u.p. non sarà coperto con l'assegnazione di altro magistrato.

DELEGA

il presidenti delle sezioni interessate per l'adozione di qualsivoglia ulteriore provvedimento di carattere organizzativo che si renda necessario per dare attuazione alle modifiche tabellari introdotte con il presente decreto.

DISPONE

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia immediatamente:

- trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari per l'ulteriore corso;
- comunicato a tutti i magistrati professionali ed onorari in servizio nel Tribunale di Bari nonché alla dott.ssa Arcangela Stefania Romanelli, attualmente in servizio presso il Tribunale di Taranto;
- comunicato al Sig. Procuratore della Repubblica di Bari;
- comunicato al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
- comunicato al Sig. Dirigente amministrativo e, a cura di quest'ultimo, al personale amministrativo interessato.

Bari, 22 gennaio 2018.

Il Presidente del Tribunale
(Domenico De Facendis)

